



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

Ritiratasi in camera di consiglio e così composta:

Dott. Giuseppe LO SINNO presidente
Dott. Anna Chiara GIAMMUSSO consigliere rel.
Dott. Attilio MARI consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7614 RGAC dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza collegiale del 24 novembre 2020 e vertente

TRA

S.G. TRADING S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore (01674180763) elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova 103, presso lo studio del procuratore, avv. Mariangela ZUPA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CARRETTA per delega a margine dell'atto di citazione in appello

APPELLANTE

E

COFIDI INTEREUROPEO SOC. COOP. per AZIONI in persona del suo legale rappresentante pro tempore

COFITALIA CONFIDI SOC. COOP per AZIONI in persona del suo legale rappresentante pro tempore non rappresentate né difese

APPELLATE CONTUMACI





OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 15981/15 del Tribunale di Roma, nona sezione civile, depositata il 21 luglio 2015 in tema di fideiussione

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 24 novembre 2020, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza sanitaria in corso, i procuratori delle parti così concludevano:

per l'appellante: “in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere la domanda proponibile ai sensi dell'art. 17 dei contratti di fideiussione dinanzi al Tribunale di Roma, quale giudice correttamente individuato ai sensi dell'indicato art. 17; risolvere per grave inadempimento i contratti di fideiussione oggetto di causa e, per l'effetto, condannare le due appellate in solido alla restituzione in favore dell'odierna appellante del premio di euro 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione; condannare altresì le appellate al risarcimento del danno patito per la mancata erogazione del rimborso IVA per 132 giorni, quantificato in euro 64.083,29, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2012 S.G. TRADING S.p.A. – deducendo di aver diritto al rimborso della somma di euro 4.414.683,66 per eccedenze di IVA versate per l'anno 2008 e sottolineando che in ottemperanza all'art. 38 bis del D.P.R. n° 633/72 aveva stipulato apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'operazione di rimborso – conveniva innanzi al Tribunale di Roma COFIDI INTEREUROPEO SOC. COOP. per AZIONI e COFITALIA CONFIDI SOC. COOP per AZIONI per ivi sentirle condannare, previa risoluzione del contratto di fideiussione concluso tra le parti, alla restituzione in suo favore della somma di euro 35.000,00 da essa versata a titolo di premio nonché al risarcimento del danno. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che a causa di accertamenti in corso nei confronti di COFIDI INTEREUROPEO SOC. COOP per AZIONI, l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso il rimborso delle somme a essa spettanti a titolo di eccedenza di IVA.





Sottolineava, a ulteriore fondamento della sua domanda, che anche la nuova polizza stipulata con COFITALIA CONFIDI SOC. COOP per AZIONI aveva cagionato gli stessi problemi e che solo dopo l'avvenuta conclusione di una polizza con ASSIMOCO S.p.A. e il versamento di un'ulteriore somma di euro 36.976,00 a titolo di premio aveva ottenuto l'erogazione del rimborso.

Si costituivano COFIDI INTEREUROPEO SOC. COOP. per AZIONI e COFITALIA CONFIDI SOC. COOP per AZIONI che contestavano le avverse domande, di cui chiedevano il rigetto, eccependo in via preliminare che ai sensi dell'art. 9 e 10 delle condizioni generali di contratto la presente controversia era rimessa "per la decisione a un lodo arbitrale."

All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con la sentenza n° 15981/15 che, affermando che la competenza a decidere la presente controversia apparteneva agli arbitri, dichiarava la improponibilità della domanda di S. G. TRADING S.p.A.

Avverso tale sentenza ha proposto appello S. G. TRADING S.p.A., con atto di citazione notificato il 1° dicembre 2015 che, con due distinti motivi, lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza che, violando e falsamente applicando le norme di diritto e in particolare l'art. 17 dei contratti di fideiussione, aveva dichiarato improponibile la sua domanda con motivazione contraddittoria e insufficiente.

COFIDI INTEREUROPEO SOC. COOP. per AZIONI e COFITALIA CONFIDI SOC. COOP per AZIONI, seppur ritualmente citate non si sono costituite e, all'udienza del 3 maggio 2016, sono state dichiarate contumaci.

L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 24 novembre 2020, tenutasi con modalità cartolare a causa dell'emergenza epidemiologica in corso e sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione alla parte costituita di termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità del presente appello. Come è noto, stabilisce l'art. 42 c.p.c. che "l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnati soltanto con





istanza di regolamento di competenza.”

La costante giurisprudenza di legittimità, in applicazione del chiaro dettato normativo della disposizione in esame, ha sempre affermato che è inammissibile l'impugnazione ordinaria proposta nei confronti di una sentenza di primo grado che decidendo la controversia sottoposta al suo esame in via definitiva, si pronunzi, peraltro negandola e indicandola in altro giudice, sulla sola competenza (così Cass. n° 24755/14, Cass. n° 24681/06 e Cass. n° 15366/01). Ciò è stato da ultimo riaffermato da una recente pronunzia della Suprema Corte, che ha al riguardo osservato che sono soggetti alla sola proposizione del regolamento di competenza e non agli ordinari mezzi di impugnazione, quei provvedimenti con i quali il giudice manifesti la volontà “... in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità ... di esprimere sulla questione di competenza una valutazione che reputa avanti a sé non più discutibile.” (così Cass. n° 21561/15) e ribadito ancora, con la sentenza n° 26525/18 che, nel richiamare la sentenza n° 21523/16, ha enunciato il seguente principio di diritto “in tema di arbitrato rituale, l'art. 819 ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs n° 40 del 2006, art. 22 il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità del provvedimento va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.”

E proprio un'ipotesi del genere ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado il 30 maggio 2012, successivamente dunque al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della nuova disciplina dettata in tema di impugnabilità di provvedimenti declinatori della competenza e trattandosi di un provvedimento, l'impugnata sentenza n° 15981/15 del Tribunale di Roma, nona sezione civile, depositata il 21 luglio 2015 che si è pronunciata, negandola, esclusivamente sulla propria competenza (sia pur utilizzando la vecchia formula della improponibilità della domanda). Non osta – per quanto sopra specificato - a una conclusione del genere la circostanza che, trattandosi di procedimento iniziato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n° 69/09 (l'atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio è stato infatti notificato il 30 maggio 2012),





il Tribunale abbia definito la controversia sottoposta al suo esame adottando erroneamente la forma della sentenza in luogo di quella dell'ordinanza. Neppure osta infine la circostanza che il primo giudice si sia altresì pronunciato in ordine alle spese di giudizio, trattandosi evidentemente di una statuizione accessoria a quella principale in ordine alla competenza (così Cass. S.U. n° 14205/05 che ha in proposito sottolineato che il regolamento di cui all'art. 42 c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni, non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita), che di conseguenza non muta i termini della questione in esame.

Ne deriva l'inammissibilità dell'appello così come proposto da S. G. TRADING S.p.A. avverso l'impugnata sentenza n° 15981/15 del Tribunale di Roma, nona sezione civile, depositata il 21 luglio 2015.

Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili per la mancata costituzione delle parti appellate.

Ricorrono infine i presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n° 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n° 228/12.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da S.G. TRADING S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n° 15981/15 del Tribunale di Roma, nona sezione civile, depositata il 21 luglio 2015;
- 2) dichiara l'irripetibilità delle spese del presente grado di giudizio;
- 3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 n° 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n° 228/12.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1° marzo 2022.

Il Consigliere rel.

Il Presidente

